

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo 9 della Legge n°337 del 18 marzo 1968.

Art. 2

Gli Esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli Uffici del Comune entro e non oltre le 60 giornate prima della data d'inizio d'attività del Parco.

Art. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla-osta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda gli estremi di tali documenti, le generalità, la residenza ed eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla-osta ministeriale, e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisandone esattamente le complete misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta (lunghezza, profondità, altezza, nonché eventuali sporgenze aeree) e i giorni di permanenza.

La domanda dovrà indicare i requisiti necessari per la formazione delle graduatorie, indicati all'art.5 ed essere corredata dai titoli di precedenza risultanti da apposita certificazione prodotta dall'interessato, pena la decadenza. L'Ufficio competente provvederà direttamente al controllo relativo alla maggiore anzianità di frequenza.

Art. 4

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Autorità Comunale, d'intesa con le Organizzazioni di categoria, in base alle aree disponibili all'uopo destinate dall'Autorità Comunale, valutando la differenziazione delle attrazioni in ordine alle richieste pervenute.

Art. 5

Per la formazione delle graduatorie redatte per tipologia di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti:

- 1°) Maggior anzianità di frequenza alla stessa manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione): PUNTI 2 per anno di presenza;
- 2°) Maggior anzianità di mestiere: PUNTI 0,25 per anno di esercizio effettivo;
- 3°) Maggior anzianità di categoria: PUNTI 0,20 per anno di esercizio effettivo;

4°) Maggior anzianità di domanda (senza interruzioni) con la stessa attrazione alla stessa manifestazione: PUNTI 0,10 per anno di presentazione;

5°) Eventuale residenza nel Comune: PUNTI 0,10.

L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificata da seri motivi e preventivamente notificata al Comune. Per l'assegnazione del punteggio di maggiore anzianità di mestiere e categoria si equiparano all'anno i periodi superiori ai sei mesi di attività, mentre non saranno considerate le frazioni temporali inferiori.

Art. 6

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo.

In caso di decesso del titolare o di sua invalidità al lavoro o di raggiunti limiti di età pensionabile, l'anzianità viene riconosciuta ai familiari o agli eredi che provino di aver cooperato da almeno tre anni all'esercizio dell'attrazione.

Art. 7

L'assegnazione o meno delle concessioni va notificata agli interessati almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni prima della manifestazione. Il mancato adempimento di quanto sopra porterà all'esclusione dalla concessione per l'anno successivo.

Art. 8

Il titolare è tenuto a presentare al Corpo di Polizia Municipale entro quattro giorni antecedenti il previsto utilizzo degli impianti:

- originale del nulla osta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso o copia autenticata;
- licenza di Pubblica Sicurezza per l'attrazione gestita, valida per l'anno in corso;
- certificato di collaudo;
- nulla osta della S.I.A.E.;
- attestazione del versamento della tassa di concessione comunale;
- marca da bollo.

Entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività il titolare dovrà tassativamente provvedere ad esibire il verbale di corretto montaggio degli impianti, nonché copia della denuncia per la messa a terra degli impianti elettrici, predisposti da tecnici abilitati.

Art. 9

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque

preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale. In ogni caso vanno trasmessi nei tempi indicati i documenti richiesti all'art. 8.

Art. 10

Il Comune d'intesa con le Organizzazioni di Categoria, determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 11

Il titolare è tenuto a versare la tassa d'occupazione di suolo pubblico e la tassa raccolta rifiuti.

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione.

Art. 12

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato, tale da non creare disturbo o danno allo svolgimento dell'attività degli altri partecipanti alla manifestazione, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

I trasgressori verranno puniti a norma dell'art.14.

Art. 13

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese a ripulire l'area assegnata e a corrispondere, a garanzia di quanto sopra, una cauzione stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Art. 14

Le inadempienze alle norme sopraindicate comporteranno in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio Comunale.